

Via San Gottardo 90
casella postale
6828 Balerna
Svizzera
www.balerna.ch

2022

**Regolamento comunale sull'erogazione di
incentivi in favore dell'efficienza energetica,
delle energie rinnovabili e della mobilità
sostenibile**



INDICE

Capitolo I

Disposizioni generali e competenze

Art. 1 Scopo e campi d'applicazione

Art. 2 Finanziamento

Capitolo II

Procedura e condizioni d'incentivazione

Art. 3 Procedura

Art. 4 Beneficiari

Art. 5 Condizioni d'incentivazione

Art. 6 Autorità competenti

Capitolo III

Incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile

Art. 7 Certificazioni e analisi energetiche degli edifici

Art. 8 Risanamento energetico degli edifici

Art. 9 Nuove costruzioni o risanamenti di edifici con certificazione MINERGIE

Art. 10 Sostituzione di impianti di riscaldamento ad olio combustibile, a gas o elettrico diretto

Art. 11 Installazione impianti solari termici

Art. 12 Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo dell'energia prodotta

Art. 13 Realizzazione di tetti e pareti verdi

Art. 14 Installazione di serbatoi per il recupero di acque meteoriche

Art. 15 Acquisto di benzina alchilata

Art. 16 Acquisto abbonamenti per i trasporti pubblici

Art. 17 Acquisto di nuove biciclette elettriche o di nuove batterie sostitutive

Capitolo IV


Disposizioni finali

Art. 18 Riscossione indebita

Art. 19 Diritto sussidiario

Art. 20 Rimedi giuridici

Art. 21 Entrata in vigore



Il Consiglio comunale di Balerna

Richiamati:

- La Legge organica comunale del 10 marzo 1987, in particolare gli art. 186 e segg.;
- Il Regolamento di applicazione della Legge organica, in particolare gli art. 41- 44;
- La Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), del 22 giugno 1979;
- La Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- La Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- La Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994;
- La Legge federale sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016;
- L'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1° novembre 2017;
- Il Decreto esecutivo concernente gli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021 ed eventuale successivo;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- Il piano d'azione e schede settoriali contenuti nel Piano Energetico Cantonale del 2013;
- Il Regolamento Comunale del 12 aprile 2010

Risolve:

Capitolo I

Disposizioni generali e competenze

Art. 1 Scopo e campi di applicazione

Nel limite delle disponibilità finanziarie attribuite specificatamente a questo scopo, il Municipio può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

1. certificazioni e analisi energetiche degli edifici;
2. risanamento energetico degli edifici;
3. nuove costruzioni o risanamenti di edifici con certificazione MINERGIE;
4. sostituzione di impianti di riscaldamento ad olio combustibile, a gas o elettrico diretto;
5. installazione di impianti solari termici;
6. installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo dell'energia;
7. realizzazione tetti e pareti verdi;
8. installazione serbatoi per il recupero delle acque meteoriche;
9. acquisto benzina alchilata;
10. acquisto abbonamenti per i trasporti pubblici;
11. acquisto di nuove biciclette elettriche o di nuove batterie sostitutive.



¹ I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti oltre che nel presente regolamento anche nella rispettiva ordinanza.

² Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge.

³ Misure incentivate divenute obbligatorie a norma di legge decadono con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione legislativa.

Art. 2 Finanziamento

¹ Gli incentivi vengono finanziati attraverso il Fondo Energia Rinnovabile - FER e tramite contributi liberi del Comune indicati a Preventivo.

² L'Ordinanza municipale specifica l'importo massimo prelevabile annualmente dal FER e l'importo complessivo per le misure di incentivazione.

Capitolo II

Procedura e condizioni di incentivazione

Art. 3 Procedura

¹ La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nella relativa ordinanza municipale.

² Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi formulari, da richiedere ai servizi preposti o da scaricare dal sito www.balerna.ch oppure su semplice presentazione della decisione rilasciata dall'autorità cantonale.

³ Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella relativa ordinanza municipale.

⁴ A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

⁵ L'ordine per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.



Art. 4 Beneficiari

¹ In termini generali possono beneficiare degli incentivi i cittadini domiciliati o dimoranti nel comprensorio del Comune di Balerna.

² Per quanto riguarda gli incentivi destinati alla promozione dell'efficienza energetica e la promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili (punti da 1 a 8 dell'articolo 1), possono beneficiare degli incentivi tutti i proprietari di edifici ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Balerna.

³ Per quanto riguarda gli incentivi per l'acquisto di nuove biciclette elettriche o di nuove batterie sostitutive, possono beneficiare degli incentivi anche Persone giuridiche, Enti e Fondazioni con sede nel Comune di Balerna.

⁴ I beneficiari sono obbligati a fornire tutte le informazioni che l'autorità chiede per verificare il buon fondamento della richiesta di contributo finanziario.

⁵ Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (tasse, tributi pubblici, multe eccetera).

Art. 5 Condizioni di incentivazione

¹ Gli incentivi comunali in favore all'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se, per le opere da incentivare, è stata rilasciata la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

² Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Municipio entro i termini definiti nella rispettiva ordinanza comunale.

³ Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

⁴ L'erogazione degli incentivi è vincolata alle disponibilità finanziarie stanziare. Eventuali richieste di incentivo che superano tale limite, vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che vi siano nuove disponibilità.

⁵ Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi e, rispettivamente, di altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente regolamento.



⁶ Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale. In caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

⁷ Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

Art. 6 Autorità competenti

¹ L'applicazione del presente regolamento compete al Municipio, e può essere delegata ai servizi dell'amministrazione comunale.

² Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

³ Il Municipio:

- a) decide la concessione degli incentivi;
- b) definisce i dettagli, le condizioni per l'assegnazione e l'ammontare degli incentivi, per le singole misure incentivate a livello comunale nella rispettiva ordinanza;
- c) può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti sussidiati e la loro ubicazione.


⁴ Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

Capitolo III

Incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile

Art. 7 Certificazioni e analisi energetiche degli edifici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici CECE[®], CECE[®] - Plus, CECE[®] per nuovi edifici, da un esperto accreditato, vedi www.cece.ch per edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune di Balerna.



² L'importo concesso ammonta da:

- a) un minimo del 20% a un massimo del 50% del costo dell'analisi CECE[®], ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 300.-
- b) un minimo del 20% a un massimo del 50% del costo dell'analisi CECE[®]-Plus, ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di:
 - Edifici mono e bifamigliari: CHF 500.-
 - Edifici plurifamiliari: CHF 1'000.-
 - Altre categorie di edifici: CHF 1'500.-
- c) un minimo del 20% a un massimo del 50% del costo dell'analisi CECE[®] per edifici nuovi, ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di:
 - Edifici mono e bifamigliari: CHF 500.-
 - Edifici plurifamiliari: CHF 1'000.-
 - Altre categorie di edifici: CHF 1'500.-

³ Possono essere riconosciute altre certificazioni o analisi se previste nella relativa ordinanza.

Art. 8 Risanamento energetico degli edifici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune di Balerna.

² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito del Risanamento energetico degli edifici - **Risanamento di Base e degli Edifici certificati**.


³ L'importo concesso ammonta da un minimo del 20% a un massimo del 50% del finanziamento cantonale erogato dal decreto esecutivo, ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 5'000.-.

Art. 9 Nuove costruzioni o risanamenti di edifici con certificazione MINERGIE

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuove costruzioni o risanamenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune di Balerna.

² L'incentivo è concesso unicamente per edifici nuovi o risanati che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito della certificazione per edifici Minergie[®]-P, Minergie[®]-A e Minergie-ECO.

³ L'importo concesso ammonta da un minimo del 20% a un massimo del 50% del finanziamento cantonale erogato dal decreto esecutivo ritenuto un importo definibile dal Municipio da un minimo di CHF 1'000.- a un massimo di CHF 5'000.-.



Art. 10 Sostituzione di impianti di riscaldamento ad olio combustibile, a gas o elettrico diretto

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune di Balerna che non si trovino in località servite da teleriscaldamento e che beneficino di incentivi dall'autorità cantonale.

² L'incentivo è concesso per la sostituzione di impianti alimentati con olio combustibile, gas o riscaldamento elettrici diretti a uso principale in edifici residenziali esistenti con:

- a) una pompa di calore;
- b) un impianto a legna o con un impianto a pellets a carica automatica

³ L'importo concesso ammonta a:

- a. un minimo del 20% sino a un massimo del 50% del finanziamento cantonale erogato dal decreto esecutivo con un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 5'000.- per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a pompa di calore;
- b. un importo definibile dal Municipio da un minimo di CHF 1'000.- una tantum sino a un massimo di CHF 5'000.- una tantum per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a legna o a pellets a carica automatica che sfrutta combustibile di provenienza indigena.

Art. 11 Installazione impianti solari termici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune di Balerna. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficino degli incentivi cantonali.

³ L'importo concesso ammonta a un minimo del 20% a un massimo del 50% del contributo cantonale, ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 3'000.- per impianto.

Art. 12 Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo dell'energia prodotta

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune di Balerna.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficino degli incentivi cantonali.



³ L'importo concesso ammonta a un minimo del 20% a un massimo del 50% del contributo cantonale, ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 5'000.- per impianto.

Art. 13 Realizzazione di tetti e pareti verdi

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti o nuovi localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune di Balerna.

² L'incentivo è concesso per interventi che ossequiano le linee guida "Inverdimento di stabili" della Schweizerische Fachvereinigung Gebaudebegrünung (SFG).

³ L'importo concesso ammonta a:

- a) pareti verdi: un minimo di CHF 20.-/m² a un massimo pari a CHF 50.-/m², ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 5'000.-
- b) tetti verdi: un minimo di CHF 20.-/m² a un massimo pari a CHF 50.-/m², ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 3'000.-

Art. 14 Installazione di serbatoi per il recupero di acque meteoriche

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti o nuovi localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune di Balerna.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti di recupero di acqua piovana, strutturati in modo da escludere qualsiasi problema sanitario, come ad esempio il proliferare della zanzara.


³ L'importo concesso ammonta a un minimo del 20% a un massimo del 50%, ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di:

- a) bidoni di recupero acqua piovana con sistema antizanzare: CHF 200.-
- b) impianti per economie domestiche case mono e bifamiliari: CHF 2'000.-
- c) impianti di grandi dimensioni ad uso artigianale o industriale: CHF 4'000.-

Art. 15 Acquisto di benzina alchilata

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sono domiciliati o dimoranti sul territorio giurisdizionale del Comune di Balerna.

² L'importo concesso ammonta a un minimo del 40% a un massimo del 60% del costo della benzina alchilata, ritenuto un quantitativo definibile dal Municipio fino a un massimo di 10 litri annuo per nucleo familiare.



Art. 16 Acquisto abbonamenti per i trasporti pubblici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo cittadini domiciliati e dimoranti nel comprensorio del Comune di Balerna.

² L'incentivo è concesso per abbonamenti della Comunità Tariffale Arcobaleno (CTA) e delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS).

³ L'importo concesso ammonta a un minimo del 5% a un massimo del 50% del costo dell'abbonamento del trasporto pubblico, ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo annuo di CHF 500.-. per richiedente.

Art. 17 Acquisto di nuove biciclette elettriche o di nuove batterie sostitutive

¹ Possono beneficiare dell'incentivo cittadini domiciliati o dimoranti nel comprensorio del Comune di Balerna e le Persone giuridiche, Enti e Fondazioni con sede a Balerna che dichiarano di necessitare di biciclette elettriche per scopi di mobilità aziendale.

² L'incentivo è concesso unicamente per biciclette e batterie nuove acquistate presso un rivenditore con sede in Svizzera.

³ L'importo concesso ammonta a:

- a) acquisto bicicletta: un minimo del 10% a un massimo del 50% del costo della bicicletta, ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 1'000.-
- b) acquisto batteria: un minimo del 10% a un massimo del 50% del costo della batteria, ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 300.-

Capitolo IV Disposizioni finali

Art. 18 Riscossione indebita

Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 19 Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 e delle relative norme di applicazione.



Art. 20 Rimedi giuridici

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto al 28 marzo 2022 riservata l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

Per Il Municipio

Il Sindaco
Avv. Luca Pagani

Il Segretario
Angelo Russo

Il presente regolamento è stato adottato dal Municipio con Ris. Mun. 55 del 18 gennaio 2022, dal Consiglio comunale nella seduta del 28 marzo 2022 e ratificato dalla Sezione enti locali con risoluzione 0030236 del 9 giugno 2022.